

Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR)

del 28 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2020)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Necessità dell'autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1 Necessità dell'autorizzazione speciale

¹ Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l'allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un'autorizzazione speciale.

^{1bis} L'autorizzazione speciale è limitata a uno dei seguenti campi d'applicazione:

- a. impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili;
- b. altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.²

² Nelle aziende in cui viene svolta un'attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un'autorizzazione speciale per il relativo campo d'applicazione. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell'area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un'autorizzazione speciale per il relativo campo d'applicazione.³

RU 2005 3519

¹ RS 814.81

² Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

¹ L'autorizzazione speciale secondo l'articolo 1 capoverso 1^{bis} lettera a è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l'allegato 1 numeri 1 e 2. L'autorizzazione speciale secondo l'articolo 1 capoverso 1^{bis} lettera b è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l'allegato 1 numeri 1 e 3.⁴

² Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l'articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico**Art. 3**

¹ L'esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze che, secondo l'allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un'autorizzazione speciale.

² L'esame tecnico è disciplinato nell'allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti**Art. 4** Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

¹ Un determinato diploma è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)⁵ decide in merito all'equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d'esame.

⁴ Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

¹ Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l'impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.

² Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un'autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7⁶ Enti responsabili

¹ Gli enti responsabili per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici previsti dalla presente ordinanza sono:

- a. nel campo d'applicazione secondo l'articolo 1 capoverso 1^{bis} lettera a, l'Unione professionale svizzera dell'automobile;
- b. nel campo d'applicazione secondo l'articolo 1 capoverso 1^{bis} lettera b, l'Associazione svizzera della tecnica del freddo.

² Gli enti responsabili hanno segnatamente i seguenti compiti nel proprio ambito di competenza:

- a. designano gli organi d'esame e vigilano su di essi;
- b. coordinano gli esami tecnici;
- c. tengono una statistica degli esami;
- d. redigono un rapporto annuale destinato all'UFAM;
- e. offrono, all'occorrenza, la possibilità ai candidati di prepararsi agli esami tecnici.

Art. 8 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b. offrono corsi di preparazione d'intesa con l'ente responsabile;
- c. designano gli esaminatori;
- d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell'esame tecnico;
- e. notificano all'ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 9 UFAM

L'UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

- a. nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b.⁷ esercita la vigilanza sugli enti responsabili;
- c.⁸ tiene un elenco degli organi d'esame designati dagli enti responsabili;
- d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 o l'articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f. definisce un modello per l'autorizzazione speciale.

Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:

- a. l'UFAM;
- b. l'Ufficio federale della sanità pubblica;
- c.⁹ la Segreteria di Stato dell'economia;
- d. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- e. l'Ufficio federale del consumo;
- f. le autorità esecutive cantonali secondo l'articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
- g. l'Associazione svizzera della tecnica del freddo;
- h.¹⁰ l'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore;
- i. l'Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;
- j.¹¹ scienceindustries;
- k. l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;
- l.¹² l'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

m.¹³ l'Associazione degli importatori svizzeri di automobili (auto-schweiz);

n.¹⁴ l'Unione professionale svizzera dell'automobile.

² L'UFAM presiede la commissione.

³ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all'UFAM per le questioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11

¹ Le tasse d'iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell'allegato 2 numero 6.

² Gli emolumenti riscossi dall'UFAM per l'esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁵ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Sezione 6: ...

Art. 12¹⁶

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU **2020 27**).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU **2020 27**).

¹⁵ RS **813.153.1**

¹⁶ Abrogato dal n. I 5 dell'O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 15 feb. 2007 (RU **2007 357**).

*Allegato 1*¹⁷
(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d'applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Capacità e conoscenze generali

1.1 Fondamenti di ecologia e tossicologia

- 1.1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
- biotopo e biocenosi
 - specie e individuo
 - cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energetici
- 1.1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l'uomo legati ai prodotti refrigeranti:
- impoverimento dello strato di ozono
 - riscaldamento dell'atmosfera terrestre
 - inquinamento delle acque
- 1.1.3 Saper spiegare i concetti e i termini tossicologici:
- vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano
 - effetto tossico dei prodotti refrigeranti sull'uomo e relativi sintomi
 - termini: *locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; mutageno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione*

1.2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori

- 1.2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d'applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti
- 1.2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti
- 1.2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

1.3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute

- 1.3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li contengono
- 1.3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell'uomo e dell'ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti
- 1.3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soccorso
- 1.3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell'ambiente
- 1.3.5 Saper valutare la pericolosità delle sostanze per l'uomo e l'ambiente sulla base di etichette, foglietti illustrativi e schede di sicurezza e seguire le misure di protezione prescritte
- 1.3.6 Saper identificare e mettere in pratica le misure di precauzione per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti durante lo stoccaggio, la preparazione, la manutenzione e le attività successive
- 1.3.7 Saper confrontare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti

2 Capacità e conoscenze per il campo d'applicazione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

2.1 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti

- 2.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d'impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
- 2.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l'olio delle macchine frigorifere e gli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
- 2.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante per lo smaltimento

2.2 Uso appropriato di impianti di refrigerazione in veicoli stradali, macchine agricole o edili

- 2.2.1 Saper spiegare il funzionamento degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili
- 2.2.2 Saper valutare l'opportunità di utilizzare determinati apparecchi
- 2.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili

- 2.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica
- 2.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

3 Capacità e conoscenze per il campo d'applicazione degli altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore

3.1 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati di prodotti refrigeranti

- 3.1.1 Saper elencare le caratteristiche e i campi d'impiego dei principali prodotti refrigeranti impiegati in apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
- 3.1.2 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire prodotti refrigeranti, l'olio delle macchine frigorifere e apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
- 3.1.3 Saper eseguire il procedimento corretto per recuperare il prodotto refrigerante ai fini dello smaltimento

3.2 Uso appropriato di apparecchi e impianti

- 3.2.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
- 3.2.2 Saper valutare l'opportunità di utilizzare determinati apparecchi
- 3.2.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore
- 3.2.4 Saper eseguire un controllo della tenuta stagna secondo lo stato della tecnica
- 3.2.5 Saper eseguire correttamente la ricarica di apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore e altri lavori tipici al circuito di raffreddamento

*Allegato 2*¹⁸
(art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d'esame.

2bis Portata dell'esame

¹ L'esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

² L'esame si limita alla parte teorica se il candidato detiene un diploma conforme ai requisiti della parte pratica dell'esame. L'UFAM pubblica un elenco dei diplomi pertinenti¹⁹.

3 Periodicità e lingua

L'ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.

4 Bandi

L'ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.

5 Iscrizione

¹ Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico al più tardi due mesi prima dell'esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

¹⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

¹⁹ La lista dei diplomi conforme ai requisiti della parte pratica dell'esame è pubblicata sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Autorizzazioni speciali.

² La conferma o meno dello svolgimento dell'esame viene comunicata ai candidati entro due settimane dalla scadenza del termine d'iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

¹ L'importo della tassa d'iscrizione all'esame varia, a dipendenza dell'onere causato, da 100 a 1200 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.

² In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.

7 Forma e durata

¹ La parte teorica dell'esame può essere scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

² La durata minima dell'intero esame è di 90 minuti e quella massima di otto ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l'esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

¹ Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.

² L'esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media di 4,0.

³ Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.

² In tal caso l'esame è considerato non superato.

12 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata viene rilasciata un'autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

